

**ACCORDO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL  
COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA  
"CELLETTA MADONNA DELLA PACE" UBICATA IN VIA SINISTRA CANALE  
SUPERIORE, IN FREGIO ALLA S.P. N. 8 "NAVIGLIO", ADIACENTE AD AREE DI  
PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO**

*TRA*

LA PROVINCIA DI RAVENNA con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna (RA),  
rappresentata per la carica dall'Ing. Paolo Nobile Dirigente del Settore Viabilità, in esecuzione  
dell'Atto del Presidente della Provincia n. \_\_ del \_\_\_\_\_

E

IL COMUNE DI BAGNACAVALLO con sede in \_\_ - Bagnacavallo (RA), rappresentato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ domiciliata per la carica \_\_\_\_\_ in esecuzione della deliberazione n...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ART. 1**

### ***Oggetto***

Il presente accordo è stipulato tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Bagnacavallo per la gestione e la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace”, ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”, identificata catastalmente al Foglio 70 Particella 1284, adiacente alle aree di proprietà del Comune di Bagnacavallo.

## **ART. 2**

### ***Presca in consegna***

Il Comune di Bagnacavallo si prenderà cura della “Cclctta Madonna della Pace” previo apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle parti, fermo restando che, dalla data del verbale di consegna, tutti gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione graveranno unicamente sul Comune.

### **ART. 3**

#### ***Impegni delle parti***

La Provincia di Ravenna resta proprietaria della particella di terreno su cui insiste la “Celletta Madonna della Pace”.

Il Comune di Bagnacavallo si impegna a provvedere con spese a suo carico alla gestione e alla manutenzione della “Celletta Madonna della Pace”.

Il Comune si assume in proprio ogni responsabilità e pertanto ne solleva integralmente la Provincia di Ravenna per danni a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione del presente accordo.

Il Comune assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell’esecuzione del presente accordo, tenendo pertanto indenne e sollevata la Provincia di Ravenna da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzata.

#### **ART. 4**

##### ***Durata***

Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovato per lo stesso tempo. È fatta comunque salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dall'accordo stesso qualora si ravvisassero ragioni di interesse pubblico.

## **ART. 5**

### ***Norme di rinvio***

Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi complementari in materia.